



CITTA' DI TORINO

*Assessore Bilancio e Programmazione, Controllo di Gestione
Tributi Comunali e Società Partecipate*

Oggetto: Interpellanza del cittadino n. 2024-00626 – “Pubblicità degli atti relativi alla vertenza legale del Comune di Torino con le società finanziarie/banche DEXIA, JPMORGAN e INTESA SAN PAOLO”

Quesito: “Se l’Amministrazione Comunale intende rendere pubblici ai cittadini gli atti relativi alle vertenze legali in questione”.

Riscontro: Interpretazione del quesito come possibilità di rendere conoscibili, quindi di prendere visione mediante accesso, gli atti delle vertenze legali in questione.

A tale quesito deve essere fornita risposta negativa scorta delle considerazioni che si vanno a esporre.

Secondo quanto chiarito dell’ANAC (§7.6 delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d. Lgs. 33/2013) l’accesso generalizzato riguarda, atti, dati e informazioni che siano riconducibili a un’attività amministrativa, in senso oggettivo e funzionale. Esulano, pertanto, dall’accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. (L’accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito.).

La delibera Anac è ripresa dalle Linee guida operative in materia di accesso civico generalizzato del Ministero della giustizia.



CITTA' DI TORINO

*Assessore Bilancio e Programmazione, Controllo di Gestione
Tributi Comunali e Società Partecipate*

Nello stesso senso, la giurisprudenza amministrativa, la quale ha evidenziato che “In presenza di una richiesta di accesso avente ad oggetto atti inerenti un procedimento giudiziario e non amministrativo, non soccorre il modello normativo delineato dagli artt. 22 e ss., l. n. 241/1990; l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi è, infatti, ammissibile solo se ha ad oggetto documenti e attività qualificabili come amministrative, quanto meno in senso oggettivo e funzionale, anche se espresse mediante atti di diritto privato. Non è pertanto ammissibile la domanda di accesso agli atti processuali e a quella espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello "iusdicere", purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 03/07/2020, n.2862)

Più di recente, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con decreto n. 32/2018, ha confermato che solo le parti del processo, costituite o anche non costituite purché evocate in giudizio, possono avere accesso agli atti del processo.

Il principio non può che valere anche per gli atti difensivi della pubblica amministrazione formati da avvocati del libero foro, che, come tutti gli atti processuali di parte, possono contenere dati sensibili o comunque afferenti alla vita privata o a segreti commerciali o industriali, ovvero a strategie processuali della parte (si veda, tra le altre, la sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, n. 963/2022).

Peraltro, anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha avuto modo di ribadire che esulano dall'accesso civico generalizzato gli atti contenuti in fascicoli giudiziari detenuti da un soggetto pubblico quale parte in causa (si veda, tra i tanti, il parere del 25 gennaio 2018 n. 7828631).